

FAQ - RISCONTRO AI QUESITI - SECONDA PARTE

Avviso pubblico FEAMPA 2021/2027 - Decreto direttoriale prot. n. 261048 del 10 giugno 2025 di adozione dell'avviso di attuazione Obiettivo specifico 2.2, Azione 2, Intervento Codice 222202. "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura" (Art. 28 del Reg. UE n. 2021/1139).

1) Soggetti ammissibili al finanziamento

- a) Un'impresa che svolge attività di commercio all'ingrosso di pesci, crostacei e molluschi portante in visura solo il seguente codice ATECO 46.38 (commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi) può rientrare tra i soggetti ammissibili?

Tra i requisiti previsti dai criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5.3.1 "Criteri di ammissibilità generali del soggetto richiedente" dell'Avviso in oggetto, al punto due si disciplina che il richiedente deve "essere attivo nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura e/o commercializzazione dei propri prodotti (cfr. vendita diretta con esclusione della vendita al dettaglio). Pertanto il codice ATECO 46.38, che identifica attività di commercio all'ingrosso, non risulta pertinente con i requisiti previsti dall'Avviso.

2) Interventi ammissibili al finanziamento

- a) Sulla base di quanto riportato nell'avviso al paragrafo 5.3.1 punto 6 "non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento a valere sul FEAMPA 21-27" e anche del paragrafo 5.3.2 punto 7 "se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario" nel caso in cui il finanziamento fosse stato concesso nel FEAMP 2014-2020? e ancora se si fosse trattato sempre di cassette ma non fornite dalla ditta DUWO sarebbe ammissibile vista la unicità del prodotto innovativo proposto a valere sul FEAMPA?

Tra i requisiti previsti dai criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5.3.1 "Criteri di ammissibilità generali del soggetto richiedente" dell'Avviso in oggetto, al punto sei si disciplina che il richiedente NON deve aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento a valere sul FEAMPA 21-27. Pertanto nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda NON è consentita una duplicazione del finanziamento. Come previsto al paragrafo 5.3.2 "Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate" dell'Avviso in oggetto, al punto sette è riportato "se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno NON deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario. Poiché relativamente agli investimenti il riferimento è alla natura ed alla tipologia degli stessi NON è ammissibile una duplicazione del finanziamento.

3) Modalità di partecipazione all'avviso - Allegati

- a) Se l'IVA per il proponente non è un costo, è necessario comunque popolare le voci di spesa sotto indicate che ad essa si riferiscono?

È necessario compilare tutte le voci di spesa.

- b) Allegato 2, nella tabella TAB A2.4.3 sembra che le ultime tre colonne siano ripetute. Cosa va indicato di diverso rispetto alle 3 precedenti colonne?

Nella tabella A2.4.3 è necessario compilare soltanto le prime tre colonne. Le rimanenti si riferiscono all'importo ammesso e non devono essere compilate.

- c) Allegato 1, non vi è la possibilità di evidenziare e descrivere il partenariato, si presuppone che ciascun partner debba compilare? e in caso di ATI/ATS/consorzi? nel caso dell'indice di indebitamento come calcolarlo se vi è solo un impegno per ATI/ATS/consorzi? anche per l'accollo delle spese eccedenti come predisporre la dichiarazione?

In caso di partecipazione in forma associata l'istanza (Allegato 1) va presentata da ciascun soggetto partecipante al partenariato (con specifica indicazione se trattasi di capofila o partner) così come la dichiarazione di accollo di spese eccedenti.

Relativamente all'indice di indebitamento poiché questo è riferito alla valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del progetto questo deve essere calcolato unitariamente in riferimento all'intero progetto.

- d) Allegato 2, A2.2.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, se l'investimento riguarda più siti (es. porti diversi, cooperative partner, punti di distribuzione), vanno indicati tutti gli indirizzi o solo quello principale? Diciamo il capofila del progetto? Come classificare correttamente le aree in doppia appartenenza a più vincoli ambientali (es. SIC e ZPS) per garantire la coerenza con le norme di valutazione dell'impatto ambientale?

L'allegato con le informazioni tecniche (Allegato 2) deve essere predisposto da ciascun partecipante al partenariato, pertanto ciascun partner fornirà le proprie indicazioni relative alla localizzazione dell'investimento. Relativamente alle informazioni da fornire circa le aree con vincoli ambientali (es. SIC e ZPS) vanno indicate tutte quelle interessate dal progetto.

- e) Allegato 2, A2.2 TITOLO E DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO, come quantificare i benefici della tracciabilità e del risparmio sui costi delle cassette, se non si hanno dati storici comparabili?

Nella sezione A2.2 "TITOLO E DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO", ciascun partner nel proprio allegato dovrà fornire una descrizione sintetica, ma esaustiva dell'investimento con riferimento a finalità, obiettivi e risultati in coerenza con quelle complessive del progetto. L'eventuale descrizione dei benefici può essere su base comparativa (es: confrontando i benefici di diverse opzioni o scenari) oppure su base assoluta (es: attribuendo un valore monetario o di altra natura ai benefici specifici).

- f) Allegato 2, A2.3 INFORMAZIONI DI BASE, A2.3.1 DIMENSIONI DEL SOGGETTO, si devono elencare nella tab A2.3.1 tutti i partner compreso il capofila? bisogna indicare solo dipendenti diretti o anche stagionali, part-time e collaboratori occasionali? se il soggetto è una cooperativa, i soci lavoratori vanno conteggiati come dipendenti?

Nella sezione A2.3, tabella A2.3.1, ciascun partner nel proprio allegato dovrà indicare i propri dipendenti (in tale categoria rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale, gli apprendisti).

- g) Allegato 2, A2.3.2 ATTIVITÀ SVOLTE, Tab 2.3.2, come segnalare nella tabella eventuali attività di e-commerce o piattaforme digitali?

Nella sezione A2.3.2., in caso di attività svolte dall'impresa non contemplate nella tabella A2.3.2, ciascun partner nel proprio allegato potrà utilizzare l'ultima riga della tabella per indicare "Altre attività svolte all'interno della filiera pesca e acquacoltura".

- h) Allegato 2, A2.3.3 LA PRODUZIONE AZIENDALE ATTUALE E PREVISIONALE ED IL SUO VALORE ECONOMICO, le tabelle riportate devono essere cumulate in caso di partenariato o individuali?

Nella sezione A2.3.3, tabella A2.3.3.1, ciascun partner nel proprio allegato dovrà riportare i dati relativi alla propria produzione aziendale.

- i) Allegato 2, A2.3.4 – ACCORDI COMMERCIALI, in caso di accordi con più tipi di acquirenti (consorzi, OP, GDO), come suddividere le quantità per non generare conflitti di conteggio sul fatturato totale? Se alcuni accordi non sono ancora formalizzati ma sono previsti a breve termine, come indicarne la validità e la rilevanza ai fini della valutazione del progetto?

Nella sezione A2.3.3, in caso di accordi con più tipi di acquirenti se necessario, ciascun partner nel proprio allegato potrà dettagliare in più righe per ciascun tipo di acquirente le informazioni previste dalla tabella A2.3.4. In ogni caso si precisa che gli accordi cui si fa riferimento nella tabella devono essere già formalizzati alla data di presentazione dell'istanza.

- j) Allegato 2, A2.3.6 ATTREZZATURE IN POSSESSO, come indicare matricola o riferimenti se l'attrezzatura non è registrata ufficialmente? come riportare macchinari acquisiti tramite leasing o finanziamenti precedenti: nella sezione beni propri o in nota separata?

Nella sezione A2.3.6, tabella A2.3.6, è indicato che la matricola va riportata "se presente". Pertanto nel caso in cui non fosse disponibile non è necessario inserire questa informazione. Va invece, necessariamente indicato l'anno di acquisto e le modalità e/o finanziamenti per i quali è stata acquistata. Le informazioni relative alla tipologia di finanziamento o contratti di leasing devono essere dettagliate.

- k) Allegato 2, A2.3.7 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, brevetti e marchi aziendali non ancora registrati vanno indicati come “SI” o “NO”? i software e siti e-commerce devono essere indicati anche se non utilizzati direttamente nel progetto?

Nella sezione A2.3.7. per brevetti e marchi aziendali non ancora registrati va indicato “NO”, mentre relativamente a software e siti e-commerce va indicato “SI”, in quanto rientranti tra le immobilizzazioni immateriali in possesso o gestite dall’impresa.

- l) Allegato 2, A2.3.8 ESPERIENZA INCLUSIONE SOCIALE, è utile menzionare collaborazioni con enti pubblici o terzo settore per migliorare punteggio autovalutazione?

Nella sezione A2.3.8. NON è utile menzionare collaborazioni con enti pubblici o terzo settore per migliorare il punteggio di autovalutazione in quanto le informazioni richieste fanno riferimento all’ambiente lavorativo della propria impresa (Cfr. nota in calce).

- m) Allegato 2, A2.3.9 MANODOPERA AZIENDALE, come fare il calcolo nel caso di partenariato tra più soggetti? i lavoratori temporanei o in mobilità vanno inclusi nei dati previsionali o solo attuali? come calcolare manodopera posta in disoccupazione in mesi considerando picchi stagionali?

Nella sezione A2.3.9, tabella A2.3.9, ciascun partner nel proprio allegato dovrà indicare la propria manodopera aziendale senza tenere in considerazione “lavoratori temporanei o in mobilità”. Riguardo al calcolo della manodopera posta in disoccupazione va espressa in mesi come riportato nella tabella A2.3.9.

- n) Allegato 2, A2.3.10 CERTIFICAZIONI, Come indicare certificazioni in corso di ottenimento o rinnovo?

Nella sezione A2.3.10 si fa riferimento SOLO alle certificazioni di cui l’impresa è GIA’ in possesso. Pertanto nella tabella A2.3.10 è prevista solo la scelta “SI” in caso di possesso di certificazioni e “NO” in caso contrario. NON è contemplata l’ipotesi di certificazioni in corso di ottenimento o rinnovo.

- o) Allegato 2, A2.5.2 ATTIVITÀ DI FILIERA, come distinguere tra trasformazione propria e acquisti da terzi?

Nella sezione A2.5.2, tabella A2.5.2, nella colonna “ATTIVITA” sono distintamente riportate le differenti opzioni indicative delle attività svolte all’interno della filiera da valorizzare. La tabella contempla inoltre, una colonna “descrizione” che consente di chiarire o dettagliare le attività cui si vuole fare riferimento.

- p) Allegato 2, nel paragrafo 5.1 l’avviso fa riferimento al "richiedente" in quanto tenuto a compilare allegato 2 ma non ai potenziali partner. Si fa riferimento al possibile partenariato invece nei criteri di selezione delle operazioni (Tabella 5 del bando) al criterio SR5.

Si rinvia alla risposta di cui alla lettera c) del punto 1 “Soggetti ammissibili al finanziamento” del primo riscontro ai quesiti già pubblicato sul sito istituzionale

- q) Allegato 1 e 2, tipologia di partenariato: come il richiedente può interagire e includere nella proposta altri soggetti, negli allegati all'avviso 1 e 2 chi deve compilarli in caso di partenariato esteso?

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva sia l'istanza (Allegato 1) che l'allegato con le informazioni tecniche (Allegato 2) dovrà essere predisposto da ciascun partecipante al partenariato. Nell'Allegato 1 chiarire se il soggetto che sottoscrive l'istanza è capofila o partner di progetto.

- r) Nelle disposizioni attuative paragrafo 4.8 è presente tra la documentazione minima di accesso all'intervento la frase "ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente" non è chiaro se è sufficiente che ci sia solo una bozza di accordo anche senza una avvenuta registrazione, e in questo caso come procedere con la compilazione degli allegati 1 e 2?

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, se il soggetto non è già costituito formalmente, all'atto di presentazione della domanda deve essere presentata una dichiarazione di impegno a costituirsi debitamente sottoscritta da tutti i componenti. Ciascun componente inoltre dovrà presentare un proprio All. 1 e un proprio All. 2. L'accordo di collaborazione dovrà essere perfezionato e presentato prima dell'emissione del decreto di concessione. Si ribadisce, inoltre, come la partecipazione in forma plurisoggettiva è ammissibile a condizione che il progetto presentato rispetti inderogabilmente i principi di unitarietà dell'intervento e stabilità delle operazioni.

- s) Nelle disposizioni attuative paragrafo 4.20 è presente la frase il periodo "Intensità di aiuto. Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato". Ma come sopra non si specificano le modalità di compilazione degli allegati e quanto richiesto al punto precedente.

Si rimanda a quanto già chiarito nella precedente FAQ q)

- t) Nelle disposizioni attuative paragrafo 4.16 il medesimo quesito su come considerare il partenariato è relativo al calcolo degli indicatori di risultato e quindi se vanno considerati in maniera aggregata o unitaria per ogni singolo soggetto.

In caso di partecipazione in forma associata, l'allegato con le informazioni tecniche (Allegato 2) dovrà essere predisposto da ciascun partecipante al partenariato. Relativamente agli "indicatori di risultato" (Allegato 2 – sezione A2.5.4 – tabella A2.5.4 - INDICATORI DI RISULTATO RISPETTO ALLE AZIONI ATTIVATE) poiché questi sono riferiti alla realizzazione complessiva dell'intervento, vanno indicati unitariamente con riferimento all'intero progetto.

- u) Nelle linee guida spese ammissibili paragrafo 7.9 si fa riferimento alle spese per la costituzione di ATI e ATS, ma anche dei consorzi?

Come per la costituzione di ATI/ATS etc. sono previste ed ammissibili anche le spese per la costituzione di consorzi. In tal caso occorre specificare che la costituzione è relativa all'Avviso.

- v) L'ammodernamento degli uffici amministrativi e il rifacimento dei bagni è un intervento ammissibile? L'installazione dell'impianto Wi-Fi è un intervento ammissibile? Se si decide di avvalersi del 7% forfettario degli altri costi ammissibili per le spese generali e coprire i costi di servizi finanziari e tecnici di progettazione e direzione lavori, questo significa che per quelle stesse spese non è necessario presentare 3 preventivi? Sapete indicarci i tempi di erogazione della liquidazione del contributo una volta presentata la richiesta di anticipo/sal e superati i controlli di rendicontazione?

Al paragrafo 4.2 dell'Avviso in oggetto relativamente alla Operazione 55 "Investimenti nelle condizioni di lavoro" è riportato che l'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute ed il miglioramento dell'igiene degli addetti. Pertanto non è ritenuto ammissibile l'ammodernamento degli uffici amministrativi, mentre il rifacimento dei servizi igienici è consentito purchè destinati esclusivamente agli addetti dell'impresa.

Per quanto sopra chiarito l'installazione dell'impianto Wi-Fi NON è considerato un intervento ammissibile.

Relativamente alla scelta di avvalersi per le spese generali dell'utilizzo del tasso forfettario nella misura del 7% dei costi diretti ammissibili (Art. 54 lett. a del Reg. (UR) 2021/1060) si conferma che non è necessario la presentazione dei tre preventivi.

- w) Nell'Allegato 2 al bando, a pagina 6, la nota n. 5 introduce l'esclusione del comodato d'uso dai titoli di disponibilità ammissibili, richiamando un paragrafo del bando (il 4.3.3) che non risulta esistente. Tale esclusione, tuttavia, non sembrerebbe essere richiamata né nell'Avviso né negli ulteriori documenti ufficiali.

Inoltre: al paragrafo 5.1 dell'Avviso viene specificato che dovranno essere prodotti i titoli di disponibilità, debitamente registrati, dei terreni, degli immobili, delle strutture e degli specchi acquei oggetto di intervento da cui si evinca la disponibilità di tali beni alla data di presentazione della domanda di sostegno. al paragrafo 5.3.2, punto 8 si precisa che l'operazione deve essere realizzata su beni di cui il beneficiario dimostri la disponibilità (proprietà, affitto, concessione o altri titoli di possesso legalmente riconosciuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Aggiunto che sul portale istituzionale, nella sezione dedicata al bando in oggetto, è chiesto di "non tener conto del riferimento al paragrafo 4.4.3 contenuto nella nota 5 dell'Allegato 2 del presente Avviso" e alla luce delle suddette disposizioni, si chiede cortesemente di voler confermare che l'esclusione introdotta dalla nota 5 dell'Allegato 2 non si applichi e che pertanto il comodato d'uso gratuito possa essere considerato titolo di disponibilità valido ai fini dell'ammissibilità dell'operazione.

In merito al riferimento al paragrafo 4.4.3. riportato nella nota 5 dell'Allegato 2, si conferma l'assenza di corrispondenza nell'Avviso in oggetto per mero errore materiale come precisato alla pagina web del portale istituzionale. - PRECISAZIONE - MERO REFUSO MATERIALE Si prega di non tener conto del riferimento al paragrafo 4.4.3 contenuto nella nota 5 dell'Allegato 2 del presente Avviso.

Relativamente alla richiesta di chiarimento di poter considerare il comodato d'uso gratuito quale titolo di disponibilità valido ai fini dell'ammissibilità dell'operazione, al punto 5.1 - Modalità di partecipazione all'Avviso - si fa riferimento a “titoli di disponibilità, debitamente registrati, dei terreni, degli immobili, delle strutture e degli specchi acquei oggetto di intervento da cui si evinca la disponibilità di tali beni alla data di presentazione della domanda di sostegno”, mentre al numero 8 del punto 5.3.2 - Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate - è riportato che “l'operazione deve essere realizzata su terreni, immobili o strutture di cui il beneficiario dimostri la disponibilità (proprietà, affitto, concessione o altri titoli di possesso legalmente riconosciuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. In nessun caso è espressamente citata l'esclusione del comodato d'uso tra le condizioni per la realizzazione dell'operazione. Pertanto tale titolo va considerato valido ai fini dell'ammissibilità della stessa

- x) Si chiedono chiarimenti circa la compilazione del quadro A2.4.3 Quadro economico dell'investimento (in conformità con il Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione – SIGEPA).

E più precisamente dato che la nota 11 riporta la seguente dicitura (I contenuti del quadro economico esplicitati nella Tabella A2.4.2 devono essere riaggregati secondo le voci riportate nelle seguenti Tabelle al fine di consentire la corretta implementazione del SIGEPA - Sistema di gestione Pesca e Acquacoltura per le operazioni finanziate), si chiede di comunicare dove devono essere inserite le voci di spesa esposte nel quadro A2.4.2 e precisamente gli importi relativi a: A) LAVORI e SPESE GENERALI 12 % al fine di consentire la corretta implementazione del SIGEPA. Mentre le voci di spese relativi a beni mobili e immobili sono state inserite nel riquadro 01.01 acquisto beni. Si chiede inoltre, quanti giga max possono essere inviate e se è consentito l'invio frazionato degli allegati all'istanza.

Nella sezione A2.4.2, tabella A2.4.2, in funzione della specifica “Categoria di spesa” (prima colonna della tabella) gli importi relativi a LAVORI vanno inseriti alla voce “Lavori” della colonna “Descrizione Voce di spesa” (terza colonna della tabella), mentre le SPESE GENERALI possono essere inseriti alla voce “Altro” della medesima colonna.

Relativamente all'invio della documentazione al punto 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO – è riportato che “L'istanza e tutta la documentazione ad essa inerente devono essere inoltrate, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo PEC”. Non è escluso l'invio frazionato della documentazione di progetto per quanto sia preferibile ridurre il più possibile il numero di invii. In ricezione non c'è limite alla dimensione dei files inviati.

y) In riferimento al paragrafo 4.8 delle disposizioni attuative come documentazione minima di accesso all'intervento, e in particolare al punto 4 prevede che:

- se il richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore dovrà necessariamente presentare:
 - un piano aziendale;
 - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

Un soggetto giuridico che svolge da oltre 20 anni attività di commercializzazione di prodotti ittici conferiti dai suoi soci e intende presentare un progetto di trasformazione e commercializzazione deve ottemperare alla predisposizione della documentazione prevista al punto 4?

Il soggetto richiedente è tenuto ha ottemperare alla predisposizione della documentazione prevista al punto 4 in riferimento alle nuove attività di impresa.

z) In riferimento al punto 4.4 (misura del contributo pubblico) e in particolare alla tab. 4. Ma in particolare alla riga 14 dell'allegato 3, prevede che per ottenere l'aliquota massima di intensità di aiuto del 100%, bisogna soddisfare i tre requisiti che si riportano:

- interesse collettivo
- beneficiario collettivo
- elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.

In riferimento al terzo requisito, il richiedente vista la possibilità di scelta tra l'elemento innovativo oppure il pubblico accesso garantito ai loro risultati, si chiede se la scelta dell'elemento innovativo e il pubblico accesso sono complementari, oppure come da noi interpretato sono alternativi per soddisfare il terzo requisito?

Nel caso in cui non sono complementari, e il richiedente il contributo optasse per il pubblico accesso garantito ai loro risultati, si chiede quali attività o azioni potrebbero realizzare per soddisfare la scelta effettuata?

Rientrerebbe come attività la pubblicazione dei risultati o interventi realizzati previsti nel progetto nel proprio sito internet?

“L'elemento innovativo oppure il pubblico accesso garantito ai loro risultati” sono requisiti alternativi.

Si chiarisce che l'espressione "pubblico accesso garantito ai risultati" si riferisce a rendere disponibili al pubblico i risultati e le informazioni generate dal progetto. Tale requisito è fondamentale per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'uso dei fondi pubblici, permettendo alla comunità di verificare l'impatto e il valore delle iniziative finanziate.

Il principio di “pubblico accesso garantito ai risultati” è particolarmente rilevante per quei progetti con una spiccata componente di innovazione e con un beneficio collettivo.

Il pubblico accesso garantito può significare ad esempio: diffondere i risultati attraverso piattaforme open data, realizzare rapporti e pubblicazioni divulgative, rendere accessibili i dati attraverso specifiche e mirate attività. Lo scopo è permettere ad altri attori del settore, e in generale al pubblico più ampio, di apprendere, riutilizzare, replicare e costruire sui risultati di progetto moltiplicando l'impatto del finanziamento (Reg. (UE) 2021/1060 che introduce il concetto di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti, richiedendo agli Stati membri di informare i cittadini sui progetti e i loro risultati; Regolamento (UE) 2021/1139: per contributi con intensità di aiuto fino al 100%, garanzia di pubblico accesso ai risultati a tutti gli operatori del settore e al pubblico più ampio)

4) Modalità di partecipazione all'avviso

- a) Se l'investimento prevede solo la fornitura di macchinari attrezzature e dotazioni (cassette riciclabili per lo stoccaggio e il trasporto del pescato comprensive di macchinari per il lavaggio) è necessario indicare fisicamente la disponibilità di locali preesistenti che li accolgano? e conseguentemente devo prevedere la compilazione dell'allegato 3?

Come riportato al punto 4.2. - Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo) - dell'Avviso in oggetto, l'investimento può prevedere l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti. L'Allegato 3 deve essere compilato qualora si prevedono opere e modifiche strutturali necessarie alla realizzazione e funzionalità dell'investimento, che può essere anche relativo al solo acquisto di attrezzature.

- b) E' possibile modificare la TAB 2.4.2 inserendo anche altre voci di spesa? nello specifico è possibile modificare nella voce D) BENI IMMATERIALI le descrizioni "Acquisto o sviluppo programmi informatici" e "Acquisto brevetti o licenze" inserendo qui le attività di comunicazione e promozione?

Nella tabella A2.4.2 è possibile inserire alla voce D) BENI IMMATERIALI una più righe per eventuali altre voci di spesa, ma comunque pertinenti e nell'ambito della Voce del quadro. Come riportato alla nota 11 dell'Allegato 2 si ricorda che i contenuti del quadro economico esplicitati nella Tabella A2.4.2 devono essere riaggregati secondo le voci riportate nella Tabella A2.4.3 al fine di consentire la corretta implementazione del SIGEPA - Sistema di gestione Pesca e Acquacoltura per le operazioni finanziate.

- c) Nella tab A2.2.2.1 si devono elencare tutti i siti dell'investimento nel caso di un costituendo consorzio o solo quello del capofila richiedente? si possono aggiungere delle righe?

In caso di investimenti multilocalizzati è necessario riportarli tutti aggiungendo le righe necessarie all'inserimento delle informazioni di progetto.

- d) C'è una % massima prevista per la spesa in macchinari, attrezzature e dotazioni?

Non ci sono limiti alla percentuale di spesa prevista per macchinari, attrezzature e dotazioni funzionali al progetto.

- e) Per le spese generali può essere riconosciuta l'IVA?

L'IVA è ammissibile solo se effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non è recuperabile. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del Reg. 2021/1060.

- f) Nella Tab A2.4.5 cosa si intende per costo investimento specifico (Ci) relativo alle iniziative specifiche? va riportata la quota parte del costo totale per “investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori” nella prima riga e la quota parte del costo totale in “innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell’investimento”?

Si conferma la corretta interpretazione della Tabella A2.4.5.

- g) In merito agli indicatori di risultato quelli aggiuntivi come riportato nelle disposizioni attuative i soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l’unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione“ devono essere riportati nel paragrafo A 2.5.4?

Relativamente agli indicatori di risultato il soggetto attuatore è tenuto obbligatoriamente a quantificare quelli previsti alla Tabella A2.5.4 dell’Allegato 2 dell’Avviso in oggetto. Come riportato nelle disposizioni attuative il soggetto attuatore potrà prevedere anche specifici indicatori di realizzazione diretta dell’intervento.